Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di lunedì 16 marzo 2015

CONTENZIOSO

Niente Irap se ci si avvale di un solo dipendente part-time

di **Luigi Ferrajoli**

L'assoggettabilità dei **professionisti** all'Irap è tra i temi più interessanti e dibattuti nel sistema tributario.

Com'è noto, il **lavoro autonomo** non è soggetto al versamento dell'**Irap** a meno che non si tratti di un'**attività autonomamente organizzata**; sul punto si era espressa la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 156/2001 nella quale aveva precisato che "*mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda **l'attività di lavoro autonomo**, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui*".

La giurisprudenza di merito e di legittimità si è divisa sui contenuti del concetto di "**autonoma organizzazione**": secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, tale requisito dell'autonoma organizzazione sussisterebbe ogni volta che il contribuente sia il **responsabile diretto dell'attività** e non sia inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità ed interessi esterni.

Nell'attesa dell'emanazione del provvedimento per la definizione definitiva, in attuazione di quanto previsto nella **Legge n. 23/2014 (c.d. delega fiscale**), la Corte di Cassazione è nuovamente tornata ad esprimersi, con la **sentenza n. 1544 del 27.01.2015**, in ordine alla configurabilità di un'autonoma organizzazione in caso di presenza di un solo dipendente, nel caso di specie peraltro *part-time*.

La vicenda oggetto della sentenza in commento concerne un **medico pediatra** cui l'Agenzia delle entrate aveva contestato il mancato versamento dell'Irap in considerazione della circostanza che nell'esercizio dell'attività la professionista si avvaleva dell'opera di un **inserviente part-time**, soccombendo in primo ed in secondo grado.

L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 446/1997, lamentando che i Giudici di secondo grado avessero errato nel ritenere che tale fatto non fosse sufficiente ad integrare il **presupposto impositivo** dell'autonoma organizzazione.

La **Suprema Corte** ha respinto il ricorso, non condividendo l'assunto dell'Agenzia delle entrate secondo cui la collaborazione dell'inserviente *part-time* sarebbe di per sé **sufficiente** ad integrare il presupposto impositivo a prescindere dal concreto **contenuto qualitativo e**

quantitativo delle prestazioni effettuate.

Secondo i Giudici, l'imposta in esame colpisce il "valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate" e la nozione di autonoma organizzazione si deve definire in termini di **contesto organizzativo esterno**, diverso ed ulteriore rispetto al mero ausilio all'attività personale, costituente un *quid pluris* in grado di fornire un **apprezzabile apporto al professionista**.

Spetta poi al **giudice di merito** verificare se la prestazione lavorativa sia concretamente idonea ad integrare, anche in concorso con altri fattori, un contesto organizzativo esterno rispetto all'operato del professionista (per il tipo di contenuto o per la rilevanza quantitativa), oppure costituisca un **mero ausilio** all'attività di quest'ultimo. Il Giudice deve accertare, caso per caso, se l'apporto di lavoro altrui ecceda l'**ausilio minimo indispensabile** per lo svolgimento di una determinata attività professionale.

Come infatti già precisato dalla medesima Corte nella **sentenza n. 22024/13**, "*l'automatica sottopozione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate, vanificherebbe l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un **elemento potenziatore ed aggiuntivo** ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l'IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) tassa sui redditi di lavoro autonomo". Pertanto - premesso che, in linea astratta, non può affermarsi che l'apporto fornito all'attività di un professionista dall'utilizzo di ordinarie prestazioni ausiliarie (come quelle di un segretario o di un inserviente) costituisca di per se stesso, a prescindere da qualunque **analisi qualitativa e quantitativa** di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza di un'autonoma organizzazione, dovendosi al contrario ritenere che l'apporto di un **collaboratore** che apra la porta o risponda al telefono mentre il medico visita il paziente o l'avvocato riceve il cliente, o che tenga i ferri mentre il dentista opera, rientri, **secondo l'id quodplerumque accidit**, nel **minimo indispensabile** per l'esercizio dell'attività professionale - compete al giudice di merito apprezzare, con un giudizio di fatto censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, se nel caso concreto, per le specifiche modalità qualitative e quantitative delle **prestazioni lavorative** di cui il professionista si avvale, le stesse debbano giudicarsi eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale*".